



**COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO**

PROVINCIA DI TREVISO

# **REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO**

*Approvato con deliberazione C.C. n. 04 del 26.02.2026\_  
In vigore dal 26.02.2026*

# Indice

|  |   |
|--|---|
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....               | 3 |
| Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta..... | 3 |
| Art. 3 - Soggetto passivo .....                      | 3 |
| Art. 4 - Tariffe/Misura dell'imposta.....            | 4 |
| Art. 5 - Esenzioni .....                             | 4 |
| Art. 6 - Obblighi tributari.....                     | 4 |
| Art. 7 - Versamento dell'imposta .....               | 5 |
| Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento.....   | 5 |
| Art. 9 - Sanzioni.....                               | 5 |
| Art. 10 - Riscossione coattiva.....                  | 6 |
| Art. 11 - Rimborsi .....                             | 6 |
| Art. 12 - Contenzioso.....                           | 6 |
| Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali .....    | 7 |

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Caerano di San Marco in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2026, l'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 01/10/2026. A partire dall'anno 2027, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Caerano di San Marco.
4. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

## **Art. 3 - Soggetto passivo**

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3, che si trovano nel territorio del Comune di Caerano di San Marco e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Caerano di San Marco.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5 – ter, del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis, del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017.

## **Art. 4 - Tariffe/Misura dell'imposta**

1. La determinazione delle tariffe dell'imposta da applicarsi alle strutture di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 42, co. 2, lettera f) del D.lgs. n. 267/2000, sarà determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al succitato art. 2.
2. L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento effettuato nelle strutture ricettive, così come definite nell'art. 2, comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Caerano di San Marco, fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi e comunque per un massimo di venti pernottamenti complessivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

## **Art. 5 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a. i soggetti che nell'anno di riferimento, risultino di età pari o inferiore a 16 anni, ovvero pari o superiore a 80 anni, calcolata con riferimento all'anno e non alla data di nascita;
  - b. i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni, sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie o a poter svolgere assistenza sanitaria;
  - c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - d. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  - e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  - f. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e nel successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
  - g. i soggetti in condizioni di disabilità, la cui condizione risulta riconosciuta da idonea certificazione medica.

## **Art. 6 - Obblighi tributari**

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero complessivo degli ospiti/presenze, dei pernottamenti complessivi, dei pernottamenti soggetti ad imposta, dei pernottamenti esenti imposta ex art.5, l'importo complessivo dell'imposta dovuta. La dichiarazione è dovuta anche in assenza di presenze.

2. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, sono tenuti inoltre a:
  - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal competente ufficio del Comune;
  - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
  - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3, co. 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

### **Art. 7 - Versamento dell'imposta**

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Caerano di San Marco.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, secondo le modalità che verranno comunicate dal competente ufficio comunale.

### **Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

### **Art. 9 - Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.lgs. n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Art. 11 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento;
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo versamento delle somme all'Ente.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 12,00.

#### **Art. 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali**

Potrà essere costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.